

Cari lettori,

solo in Italia la questione della personalità giuridica o soggettività del trust ha assunto i caratteri della crociata; negli Stati Uniti e in Inghilterra sono assai più rilassati.

Si segnala sul punto una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, riguardante un caso di notificazione al trust, ma indirizzata e avvenuta nel domicilio del trustee e ritenuta inesistente, quindi non sanata dalla costituzione in giudizio del medesimo trustee per dedurre tale inesistenza.

La sentenza, conforme a quella assunta in primo grado, sarà commentata nella Rivista e intanto ve ne anticipo il testo.

Un saluto cordiale.

Maurizio Lupoi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/03/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PIOMBO BRUNO, Presidente

SISTO GIOVANNI, Relatore

CHITI ALFREDO, Giudice

in data 10/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 914/2025 depositato il 10/12/2025

proposto da

Ag. entrate - Riscossione - Genova

Difeso da

Renato Bardi - BRDRNT72B09B832S

ed elettivamente domiciliato presso renato.bardi@ordineavvgenova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona

elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it

Giuseppe Lepore - LPRGPP63B11H501M

Difeso da

Giuseppe Lepore - LPRGPP63B11H501M

ed elettivamente domiciliato presso giuseppelepore@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 145/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2025

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [REDACTED]

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello Numero 914/2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione rappresentata e difesa dall'Avvocato del libero foro Bardi Renato, con l'intervento adesivo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Savona impugnava la sentenza N. 145/01/2025 depositata il 27 maggio 2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, nel procedimento contro Lepore Giuseppe in qualità di trustee del TRUST [REDACTED] rappresentato e difeso dal Ragionier Lepore Giuseppe per aver accolto l'eccezione preliminare di inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento n. 10320240004041191000, notificata in data 02.05.2024. intestata al TRUST [REDACTED] ritenendo che il soggetto TRUST [REDACTED] fosse comunque carente di legittimazione passiva.

Il Rag. Lepore Giuseppe, quale Trustee del Trust [REDACTED] ricorreva, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Savona, impugnando la cartella di pagamento n. 1 [REDACTED], per carenza di legittimazione passiva, omessa e/o irrituale notifica dell'intimazione, nullità della cartella di pagamento impugnata per vizio di motivazione e mancata sottoscrizione del ruolo, illegittimità e nullità delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva nel giudizio di primo grado, protestando la correttezza del proprio operato in ordine all'avvenuta notifica della cartella esattoriale oggetto di impugnazione;

Nelle more si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona ad adiuvandum della resistente e sulle conclusioni delle parti, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite

Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate - Riscossione presentava i seguenti motivi di impugnazione.

- 1) Assoluto difetto di motivazione della sentenza relativamente all'accoglimento del ricorso-
- 2) Presenza di legittimazione passiva del Trust, dotato di codice fiscale [REDACTED] e per la normativa fiscale effettivo soggetto passivo qualificabile come "Trust residente e avente ad oggetto l'esercizio di attività commerciali, collocabile nella lettera b), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir.

L'Agenzia si soffermava, inoltre, sui motivi di ricorso presentati in primo grado dall'appellato, confutandoli puntualmente.

Anche la Direzione Provinciale di Savona chiedeva la revisione della sentenza relativamente alla carenza di legittimazione passiva, essendo l'ente titolare di diritti reali di proprietà, con un autonomo codice fiscale, richiesto dallo stesso trustee che non ha assunto la proprietà dei beni immobili, segregandoli, ma ha richiesto la nascita di un nuovo ente a cui ha trasferito la proprietà dei beni immobili del signor [REDACTED].

Si costituiva Giuseppe Lepore Trustee del Trust [REDACTED] rappresentato e difeso dal Rag. Giuseppe Lepore, che, a fronte della richiesta di declaratoria di validità della notifica della cartella o della sua validità, per

intervenuta sanatoria ex art. 156, co.3, c.p.c., secondo cui la nullità della notifica è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria, sostiene che il vizio colto dal giudice di primo grado non integrerebbe una semplice irregolarità formale nella notifica, ma piuttosto un'inesistenza giuridica della notificazione, perché manca il presupposto fondamentale di un soggetto destinatario legittimato, il Trust [REDACTED] che non è un soggetto giuridico esistente distinto dal trustee, ma un mero vincolo su un complesso di beni e non può essere titolare di posizioni giuridiche attive o passive, né parte processuale autonoma. Preliminarmente l'appellato eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore del libero foro e per invalidità della procura speciale (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 32076/2025).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto all'eccezione di parte privata circa l'inammissibilità dell'appello di Ader, per illegittimo ricorso alla difesa tramite avvocato del libero foro, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sent. S.U. 30008/2019), AdER può avvalersi di avvocati del libero foro, dovendo il giudice dichiarare l'inammissibilità quando non vengono rispettate le condizioni di sussidiarietà previste dalla legge e che, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi di indisponibilità della prima ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo.

Con riferimento all'eccepito vizio della sentenza di primo grado da motivazione apparente o da omesso esame della situazione concreta, si evidenzia che la pronuncia impugnata è sufficientemente motivata ed esaminati i fatti di causa, ha accertato l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella al "Trust [REDACTED] evidenziando la totale carenza di soggettività del trust e la necessità che gli atti fossero intestati al trustee. Inoltre, le argomentazioni svolte sono del tutto logiche e coerenti ed integrano il contenuto minimo necessario per comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Né può affermarsi che le deduzioni siano generiche o incongrue e tali da non permettere di individuare la ratio decidendi. Si tratta di una motivazione puntuale e congrua, che individua un vizio assorbente (notifica inesistente) tale da rendere inutile l'esame degli altri motivi.

Gli atti impositivi di cui si discute sono stati notificati direttamente al trustee del Trust [REDACTED] Ragonier Giuseppe Lepore, presso l'indirizzo di via [REDACTED] Savona. Detto strumento negoziale fungeva da schermo giuridico di beni ad esso intestati, ma destinati a pervenire in via successoria al Signor [REDACTED] [REDACTED] oberato di debiti tributari beneficiario e guardiano del Trust.

L'indirizzo di via [REDACTED] era la residenza anagrafica del trustee ed anche la sede della sua attività, esercitata tramite un'unità locale della società [REDACTED] Srl, interamente partecipata e amministrata dallo stesso Lepore Giuseppe.

Le notifiche si perfezionavano tramite consegna a persona altro addetta all'ufficio, dipendente della società [REDACTED] Srl, che si dichiarava persona al servizio del destinatario ed incaricate di ricevere le notifiche.

Ebbene ciò detto, sulla effettività e validità dell'atto materiale della notifica occorre, adesso verificare se era corretta, da un punto di vista giuridico l'intestazione degli atti e il soggetto a cui doveva essere consegnato il plico contenente gli atti da notificare. La notifica al trust va effettuata direttamente al trustee in qualità di titolare formale dei beni, poiché il trust non ha soggettività giuridica propria né rappresentanti autonomi, per cui gli atti di cui è causa andavano intestati al "Trust [REDACTED] in persona del trustee Lepore Giuseppe", ma il destinatario della notifica doveva essere il trustee persona fisica che amministra i beni unico legittimato a ricevere e la notifica andava indirizzata formalmente al trustee, che agisce in nome del trust, poiché il trust è solo un insieme di beni destinati a un fine, non un nuovo soggetto di diritto.

La procedura riscossiva va avviata nei confronti del trust in persona del trustee (persona fisica), considerato

che gli atti della procedura devono essere notificati non al trust tout court ma al trust in persona del trustee e tutti gli atti devono essere attivati nei confronti del trustee nella sua specifica qualità e per giunta la qualificazione del debitore erariale come trust in persona del trustee deve essere adottata tout court.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito che il trust ha natura di patrimonio separato, destinato a un fine prestabilito e non ha quindi personalità giuridica, e nemmeno soggettività giuridica. Infatti, l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985, ratificata in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364, esclude qualsiasi entificazione del trust, definito come il vincolo impresso dal disponente a un insieme di rapporti giuridici, in forza del quale determinati beni o diritti vengono sottoposti al controllo di un trustee, al fine di beneficiare taluni soggetti ovvero al fine di perseguire un determinato scopo. Pertanto, l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee, il quale non agisce come legale rappresentante del trust, bensì come soggetto che dispone del diritto in qualità di trustee.

In sostanza, in relazione al trust non è riconosciuta, in assenza di una personalità giuridica in senso stretto, l'esistenza di una soggettività giuridica, ossia della capacità ad essere titolare di determinati rapporti attivi e passivi, come accade per associazioni non riconosciute, società di persone, fondi comuni d'investimento, i quali trovano un riferimento normativo che consente di ancorare la manifestazione di volontà delle parti all'effetto di creare una per quanto limitata soggettivazione, cosa che manca nella fattispecie del trust ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985 (Cass. 6642/2017; 2043-2017; 21614/2016; 25478/2015; 27235/2015; 7973/2021; 1826/2022).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proceduto a consegnare al "Trust [REDACTED] indicato come destinatario, tutti gli atti riscossivi e, in ultimo la stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, indirizzando quest'ultimo atto, nella specie, al Trust [REDACTED] senza alcuna indicazione del trustee quale soggetto legittimato nei rapporti con i terzi e dette illegittimità sono state espressamente consumate sin dall'origine della presente procedura riscossiva, coinvolgente tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto principalmente impugnato, di guisa che sin dalla costituzione, si è consumata l'inesistenza giuridica della notifica per inesistenza soggettiva del destinatario e per erronea individuazione del soggetto passivo. La costituzione, pertanto del Ragioniere Lepore Giuseppe non può operare alcuna sanatoria ex art. 156 c.p.c. - che opera solo in caso di nullità e non di inesistenza - perché non si è costituito "al posto del trust che non è legittimato in quanto è un fascio di interessi", ma in proprio, quale unico soggetto legittimato e per evitare un pregiudizio immediato ai beni segregati.

Dall'esame degli atti risulta, quindi, che tutti gli atti sono stati indirizzati al Trust [REDACTED] e poi spediti non come afferma l'agente della riscossione a Giuseppe Lepore Trustee Trust [REDACTED] ma a Giuseppe Lepore in una presunta qualità di "soggetto responsabile", o "rappresentante", qualità inesistenti nella presente fattispecie.

Ciò detto in ordine all'errato destinatario questo Collegio rileva che anche le relate di notifica evidenziano ulteriori vizi. Infatti, gli atti sarebbero stati ritirati da persona al servizio del destinatario, ma Giuseppe Lepore trustee del Trust [REDACTED] e professionista esercente l'attività ragioniere esperto contabile e anche in qualità di persona fisica – cittadino comune, visto allo stesso indirizzo è ubicata anche l'abitazione dell'appellato non ha mai avuto alcun dipendente né ha mai incaricato alcuno di ritirare alcun atto e se lo avesse fatto in qualità di trustee avrebbe dovuto formalizzarlo in base alla Convenzione de l'Aja.

Emerge, invece, che a quell'indirizzo sito in Savona via [REDACTED] 2/9 ha sede l'unità locale della società [REDACTED] srl e le persone che hanno ritirato i plichi sono dipendenti della predetta società e, quindi, risulta provato che gli atti di cui è causa non sono stati indirizzati, non sono stati inviati alla notifica e, infine, non sono stati ricevuti da Giuseppe Lepore trustee del Trust [REDACTED]

Né si può obiettare che le notifiche, dal punto di vista dell'atto materiale della consegna, siano da ritenersi regolari in quanto sarebbe sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede del destinatario non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico seppur provvisorio e precario, di ricevere le

notificazioni per conto del trust. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale notificatore risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti al soggetto interessato, anche se di questi (trust e Lepore Giuseppe) non dipendente, laddove trust e Lepore Giuseppe, per vincere la presunzione in parola avrebbero l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una loro dipendente, non era neppure addetta alla sede per non avere ricevuto incarico alcuno. Quello, che si contesta, in questa sede è che trust è il contenuto della dichiarazione dei consegnatari dei plichi che si sarebbero qualificati come addetti alla sede, pur in assenza del conferimento di un incarico in tal senso da parte del trust e di Lepore Giuseppe. E' stato dimostrato che la consegnataria degli atti non era dipendente del trust e di Lepore Giuseppe, ma di altra società avente sede legale nello stesso stabile ove ha sede l'appellato.

Pertanto, l'occasione della presenza dei consegnatari degli atti nello stabile del destinatario degli stessi, non consisteva in un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, poteva risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio, precario e orale, di ricevere le notificazioni per conto del trust e di Lepore Giuseppe, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza 05.06.2020 N. 10694 e da altre ancora, ma nel rapporto di lavoro intercorrente fra i consegnatari e la società [REDACTED] srl, la quale, per pura coincidenza aveva sede in Savona via [REDACTED] 2/9.

L'appello, pertanto, va respinto per le ragioni esposte, ritenute assorbenti rispetto a tutti gli altri motivi di impugnazione ed eccezioni svolte dalle parti nel presente giudizio e le spese vanno compensate in ragione dell'uso strumentale del trust per sottrarre beni al soddisfacimento delle legittime pretese dell'Erario.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate.